

## Newsletter n. 32 del 10 Settembre 2016

### 1. La LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2016, la **Legge 12 agosto 2016, n. 170**, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015**".

La legge si compone di **21 articoli**, riferiti a specifiche materie, e di **due allegati** contenenti, rispettivamente, 2 direttive (Allegato A) e 9 direttive (Allegato B), da recepire con decreto legislativo.

L'articolato della legge reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 raccomandazione CERS (*Comitato europeo per il rischio sistemico*) e di 1 decisione quadro, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei.

La legge contiene, inoltre, deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei tra i quali il **Regolamento (UE) 1169/2011** sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e **direttiva (UE) 2011/91** sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

In **materia ambientale**, sono stati introdotti principi e criteri specifici di delega per il recepimento di tre direttive: **direttiva (UE) 2015/720** relativa alla riduzione dell'utilizzo di **borse di plastica** in materiale leggero (art. 4), **direttiva (UE) 2015/1513** relativa alla **qualità della benzina e dei combustibili diesel** (art. 16) e **direttiva (UE) 2015/2193** sulle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da **impianti di combustione medi** (art. 17).

L'art. 19 della legge delega chiama il Governo all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla **lotta contro la corruzione tra privati**.

L'art. 20 della legge fissa i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, sulla **gestione collettiva dei diritti d'autore** e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Infine, il Governo è tenuto a recepire la direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale** (il termine di recepimento scade il 31 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della legge clicca qui.](#)

### 2. AUTORITA' PORTUALI - Pubblicato il decreto che ne stabilisce la riorganizzazione e la semplificazione della disciplina

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016, il **Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169**, recante "**Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124**".

Nello specifico, il provvedimento riorganizza, razionalizza e semplifica la disciplina delle Autorità portuali attraverso una corposa modifica della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «*Riordino della legislazione in materia portuale*».

Le attuali **24 “Autorità Portuali”** si trasformano in **15 “Autorità di Sistema Portuale” (AdSP)**, che governano 57 porti (art. 7).

L'AdSP è **ente pubblico non economico** di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.

Sede della AdSP è la sede del porto centrale (c.d. “core”), individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP.

Presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, l'AdSP costituisce un proprio “**Ufficio territoriale portuale**”. Presso ciascun porto dell'AdSP, ubicato presso un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale, l'AdSP può istituire un “**Ufficio amministrativo decentrato**”, che svolgerà le funzioni stabilite dal Comitato di gestione (art. 8).

Presso ciascuna autorità di sistema portuale verrà istituito l' “**Organismo di partenariato della risorsa mare**” con funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale (art. 14).

Il provvedimento contiene anche una **semplificazione burocratica**, col fine di semplificare le procedure. Rispetto agli attuali 113 procedimenti amministrativi, svolti da 23 soggetti, il decreto prevede l'istituzione presso la AdSP di **due sportelli** che abbasseranno drasticamente i tempi di attesa:

- lo **Sportello unico doganale e dei controlli**, di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a cui sono attribuiti la competenza e i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale (art. 20);
- lo **Sportello Unico Amministrativo (SUA)** per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive in porto non esclusivamente commerciali (art. 18).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto clicca qui.](#)

### **3. DIRIGENZA SANITARIA - Pubblicato il decreto che fissa i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2016, il **Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171**, recante “**Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria**”.

Nello specifico il decreto - che recepisce le indicazioni dei pareri parlamentari e tiene conto delle osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato - istituisce presso il Ministero della salute un **elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane**.

L'elenco sarà stilato da una Commissione istituita presso il Ministero della salute e composta da 5 esperti che parteciperanno a titolo gratuito.

Il direttore generale dovrà essere scelto all'interno di una rosa individuata da una commissione regionale tra gli iscritti all'albo nazionale in possesso di comprovati requisiti di merito.

L'operato del direttore generale sarà sottoposto a valutazione e, in caso di gravi motivi o di una gestione che presenta un disavanzo importante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, la Regione dovrà provvedere alla sostituzione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **4. RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Sulla Gazzetta Ufficiale il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2016, il **Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175**, recante “**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**”.

Il decreto – **in vigore dal prossimo 23 settembre** - reca le disposizioni inerenti al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché all'acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazione da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Il testo unico prevede una **razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica** intervenendo sulla gestione delle partecipazioni aumentandone l'efficienza favorendo la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato. In particolare si mira a:

- una riduzione delle società partecipate, con particolare riferimento alle società inattive e a quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività;
- una razionalizzazione dei compensi degli amministratori;
- l'individuazione di criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate.

Per quanto riguarda i **tipi di società ammessi**, all'art. 3, comma 1, si stabilisce che in futuro le Amministrazioni pubbliche potranno partecipare solo a "**società per azioni**" e a "**società a responsabilità limitata**", anche in forma di cooperativa.

Per quanto riguarda l'**organo di controllo**, all'art. 3, comma 2, si stabilisce che nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, lo Statuto dovrà sempre prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore; mentre nelle società per azioni in controllo pubblico, la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale, con inevitabili incrementi di costi per le società.

Il decreto non vieta né la costituzione di nuove società pubbliche, né l'acquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma impone un iter più complesso sia per la loro costituzione, che per il loro monitoraggio.

In particolare, per la costituzione di nuove società a partecipazione pubblica l'atto deliberativo dovrà essere "*analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali*" e, per i soli Enti locali, sarà soggetto a forme di consultazione pubblica preventiva.

Per procedere alla costituzione di una nuova società o all'acquisizione di partecipazioni in una società esistente, l'Amministrazione pubblica dovrà preventivamente inviare lo schema di atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'acquisizione di un parere obbligatorio, preventivo, ma non vincolante.

La Corte dei Conti dovrà rilasciare il parere entro 30 giorni e potrà chiedere solo una volta chiarimenti all'Amministrazione richiedente.

L'atto deliberativo che dispone la costituzione di una nuova società o l'acquisizione di partecipazioni in una società esistente dovrà essere anche inviato all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Una importante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui nelle società a controllo pubblico l'**organo amministrativo** dovrà essere costituito, di norma, da un **amministratore unico**, che dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 11).

Tuttavia, "*per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa*", con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere definiti i criteri in base ai quali l'Assemblea potrà derogare al suddetto principio e prevedere l'adozione di un organo amministrativo nella forma del **consiglio di amministrazione**, che potrà comunque essere composto da 3 o 5 membri, ovvero, deliberare l'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile (sistema monistico e dualistico). In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del Codice civile.

Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non potrà essere superiore a cinque (art. 11, comma 3).

Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto (23 settembre 2016) dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente decreto **entro il 31 dicembre 2016** (art. 26, comma 1).

Le pubbliche amministrazioni potranno comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (art. 26, comma 3).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del Testo Unico clicca qui.](#)

## **5. AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE - Approvati i due modelli standard per la redazione periodica sulla situazione patrimoniale e del bilancio finale della procedura e del conto della gestione**

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che, al fine di uniformare le relazioni periodiche ex artt. 40 e 75 del

D.Lgs. n. 270 del 8 luglio 1999 (recante “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”), con **decreto ministeriale 19 luglio 2016** - pubblicato sul proprio sito istituzionale - sono stati approvati i seguenti due modelli standard per le Amministrazioni Straordinarie:

- **Il modello per la relazione ex art. 40, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 270/1999;**

- **Il modello per la relazione ex art. 75, del D.Lgs. n. 270/1999;**

Secondo quanto disposto dal **comma 1-bis, dell'art. 40**, del D.Lgs. n. 270/1999, inserito dall'articolo 20, comma 2, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, il commissario straordinario, deve redigere ogni sei mesi una **relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione**.

Secondo quanto disposto dal **comma 1, dell'art. 75**, del D.Lgs. n. 270/1999, successivamente modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera b), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario deve sottoporre al Ministero dell'industria il **bilancio finale della procedura con il conto della gestione**, accompagnati da una **relazione del comitato di sorveglianza**.

In entrambi i casi, sia la relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa che il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, dovranno essere:

a) **redatti in conformità a modelli standard** stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico;

b) **trasmessi allo stesso Ministero con modalità telematiche**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi due allegati dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

## **6. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Pubblicate nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

**1) la risoluzione n. 226100 del 7 luglio 2016** reca chiarimenti in merito alla cessione di un ramo d'azienda (e precisamente quello afferente all'autorizzazione di tipo itinerante) da parte di una ditta individuale titolare di commercio sulle aree pubbliche, sia con posteggio che itinerante.

Nello specifico, viene evidenziato che dagli accertamenti effettuati dal SUAP all'atto della presentazione della SCIA da parate del subentrante è emerso che la ditta cedente è stata cancellata dal Registro imprese per cessazione di ogni attività, con contestuale chiusura della partita IVA, ma senza comunicare al Comune l'avvenuta cessazione dell'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante. Mentre l'atto di compravendita è stato stipulato in data successiva alla data di cancellazione.

Fermo quanto sopra, viene chiesto se a fronte di atto rogato da Notaio, il Comune possa accogliere la SCIA per subingresso, nonostante la circostanza che la ditta cedente risulti cessata e cancellata dal Registro Imprese cinque mesi prima della cessione dell'azienda, considerando che tale cessazione non è stata comunicata al Comune e l'attività di commercio su aree pubbliche di tipo itinerante può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi.

Secondo il Ministero, un soggetto che non si è limitato a registrare la propria impresa quale inattiva presso il Registro Imprese, bensì ha provveduto a denunciare la cessazione dell'attività e la conseguente chiusura della Partita IVA, non è più qualificabile quale imprenditore e pertanto non può cedere un'attività della quale non ha la titolarità all'esercizio.

**2) La risoluzione n. 226246 del 7 luglio 2016** reca chiarimenti sui titoli abilitativi necessari per l'apertura di esercizi di vicinato all'interno di un centro commerciale, nonché sui limiti di attività ammissibili all'interno delle gallerie e degli spazi di transito nonché nei parcheggi del centro.

**3) La risoluzione n. 226399 del 7 luglio 2016** risponde al quesito se un soggetto che ha prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque presso un'impresa artigiana in qualità di “aiuto cuoco” e inquadrato al 5° livello del CCNL “Alimentari artigianato” possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 59/2010.

**4) La risoluzione n. 227860 dell'8 luglio 2016** reca chiarimenti in merito all'ammissibilità della figura del preposto nel caso di attività di commercio su aree pubbliche del settore alimentare.

In particolare si chiede se un soggetto titolare di nuova autorizzazione su aree pubbliche del settore alimentare in forma itinerante possa nominare come preposto un soggetto, il quale a sua volta è già in

possesso di propria autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e pertanto già in servizio e impegnato nella propria attività.

Il Ministero conferma quanto già espresso nella circolare n. 3656 del 12 settembre 2012 e in altri pareri ovvero che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita. Ne deriva che la persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e che il medesimo può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale (non è possibile, pertanto, quantificare le ore di effettiva presenza nel locale) fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della medesima circolare, che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.

Al riguardo, con la nota n. 3075 del 12 gennaio 2016, lo stesso Ministero ha avuto modo di chiarire che anche un soggetto che svolge la funzione di preposto per una unità locale di somministrazione di alimenti e bevande ubicata in un Comune di una determinata Regione può svolgere altresì la funzione di preposto in un altro Comune di una Regione diversa da quella nella quale già opera, ove tale preposizione alla relativa attività commerciale sia comunque effettiva.

**5) La risoluzione n. 227887 dell'8 luglio 2016** risponde al quesito se, nel caso di cessione di ramo di azienda tra "spuntisti", laddove nessuno dei due è concessionario di posteggio nel mercato in questione, il cedente possa trasferire al cessionario anche i diritti connessi alla priorità di assegnazione maturati attraverso il cumulo di un certo numero di presenze.

Ai fini dell'assegnazione giornaliera di posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, il Ministero ritiene che, a seguito di subentro nell'attività, il subentrante possa legittimamente usufruire del numero di presenze acquisite tramite la partecipazione alle "spunte" da parte del cedente.

**6) La risoluzione n. 236368 del 18 luglio 2016** reca chiarimenti in merito alla circostanza che l'attività di commercio su posteggio è oggetto di continui trasferimenti di gestione con risoluzione anticipata dei contratti in essere e nuovi affidamenti. In detti casi, la ditta individuale titolare dell'originaria autorizzazione/concessione, anche se risulta cessata presso il Registro Imprese, giunto a scadenza il contratto di gestione, segnala la reintestazione dell'attività procedendo così alla stipula di un nuovo contratto di gestione, senza quindi essere iscritta e senza iscriversi di nuovo al Registro Imprese.

**7) La risoluzione n. 243594 del 25 luglio 2016** reca chiarimenti in merito all'applicabilità dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 16 luglio 2015 (Rep. Atti n. 67/CU) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in chioschi su aree pubbliche e agli impianti di distribuzione di carburanti su area pubblica.

**8) La risoluzione n. 250159 del 29 luglio 2016** reca chiarimenti in merito alle modalità di rinnovo dei titoli concessori dei posteggi ubicati all'interno di un centro agroalimentare operante su area privata e gestito da un soggetto privato ma con il Comune socio di maggioranza.

**9) La risoluzione n. 250182 del 29 luglio 2016** reca chiarimenti in materia di vendite straordinarie effettuate da un soggetto dopo la comunicazione di chiusura di tutti i punti vendita presenti in un centro commerciale, senza peraltro effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 114 del 1998, prevista per le vendite di liquidazione, incorrendo così nella sanzione da parte degli organi di vigilanza. Il soggetto sanzionato si oppone al pagamento della sanzione prevista nel verbale sostenendo che la sopraccitata norma non è applicabile nel caso specifico in quanto "*non si tratterebbe di una vendita straordinaria per liquidazione, bensì di un cambio di immagine del gruppo mediante l'inserimento di nuovi prodotti qualitativamente differenti*".

Per il Ministero non rientra fra le casistiche espressamente previste dalla norma in discorso il cambio di immagine mediante l'inserimento di nuovi prodotti qualitativamente differenti.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni ministeriali clicca qui.](#)

## **7. MASSAGGI THUINA O THAI MASSAGE - Nuovi chiarimenti dai Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute**

Con la **risoluzione n. 138831 del 18 maggio 2016**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso chiarimenti in merito all'**attività di massaggi Tuina**, ovvero di **massaggi rivolti al benessere della persona**.

Il Ministero ribadisce quanto già espresso, ossia che l'attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), **è da considerarsi libera** e suscettibile di ricadere nell'ambito della legge n. 4 del 2013 (recante "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*").

Il Ministero ricorda che, con la nota n. 68457 del 14 maggio 2015, inviata anche al competente Ministero della Salute, ha sostenuto che *“in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell’aspetto estetico, ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, non dovessero essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio, quali ad esempio il titolo abilitante alla professione di estetista, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili, nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad esempio relativamente all’idoneità dei locali)”*.

Nella medesima nota il Ministero ha, altresì, richiamato la circostanza che il Ministero della Salute, con la nota n. 36979 del 7 agosto 2013, ha precisato che *“l’attività del massaggio thailandese non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità estetica, concordando, quindi, con la scrivente Direzione Generale sulla non applicabilità della disciplina dell’attività di estetista ai centri di massaggio thailandesi”*.

Infine, con nota n. 117339 del 14 luglio 2015, la scrivente Direzione ha avuto modo di ritenere che *“l’attività di operatore di massaggi Tuina dovesse essere inserita nell’ambito più ampio della categoria delle c.d. “Discipline Bio-Naturali”, non regolamentate a livello nazionale”*.

Segnaliamo che, con la **risoluzione n. 271802 del 19 agosto 2016**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha successivamente diffuso il testo della **sentenza n. 3378 del 26 luglio 2016** con la quale il Consiglio di Stato si è espresso sulla non riconducibilità dell’attività consistente nella pratica massaggi TUINA all’attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione 138831/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione 271802/2016 clicca qui.](#)

## **8. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi**

La scadenza del 2017 per applicare i nuovi criteri per il rilascio delle concessioni delle aree pubbliche si avvicina a grandi passi. Scade infatti al **7 maggio 2017** o al **4 luglio del 2017** il periodo transitorio che era stato fissato dalla prima Intesa raggiunta, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città e Autonomie locali, il 5 luglio 2012.

Tale intesa costituisce, in sostanza, un patto tra Stato, Regioni e Comuni al fine di applicare uniformemente sul territorio nazionale quanto deciso in conformità alla normativa europea e riguarda i seguenti punti fondamentali:

- 1) la **durata minima e massima** delle concessioni;
- 2) i **criteri di priorità** da applicare nelle selezioni per l’assegnazione dei posteggi nei mercati, da applicare in caso di pluralità di domande concorrenti, ivi compresa la previsione dell’attribuzione, in sede di prima applicazione, di una specifica valutazione dell’anzianità di esercizio riferita al posteggio oggetto della selezione, fino a un massimo del 40% del punteggio complessivo;
- 3) i **criteri per la concessione dei posteggi pluriennali nelle fiere**;
- 4) i **criteri per la concessione dei posteggi nei mercati o fiere di nuova istituzione**;
- 5) disposizioni in caso il prestatore partecipante alla selezione sia proveniente da uno Stato dell’UE;
- 6) disposizioni per le **“spunte”**;
- 7) il **numero massimo di posteggi assegnabili** a un medesimo soggetto nella medesima area mercatale;
- 8) **disposizioni relative al periodo transitorio**, che prevede un periodo massimo di 7 anni di proroga automatica per le concessioni, che scade rispettivamente l’ 8 maggio 2017 o il 5 luglio 2017, a seconda che si tratti di concessioni scadute tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e la data dell’Intesa, o nel periodo di cinque anni decorrenti dalla data dell’Intesa stessa.

L’ultimo intervento in materia, in ordine di tempo, è stato effettuato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che il **24 marzo 2016** ha approvato un **“Documento unitario recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012”**.

Nella conferenza delle Regioni del 3 agosto 2016 è stato approvato un nuovo documento unitario concernente le **“Linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”** e i relativi fac-simile dei bandi collegati.

Considerate le prossime scadenze fissate dall'**Intesa sancita il 5 luglio 2012** in sede di Conferenza Unificata, la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha ritenuto opportuno fornire ai Comuni e agli Operatori di commercio su aree pubbliche le linee interpretative e applicative di alcuni contenuti dell'Intesa che presentano particolari criticità.

Il documento intende chiarire alcune criticità contenute nell'Intesa del 5 luglio 2012 al fine di garantire un'applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l'assegnazione dei posteggi in concessione.

In allegato al documento vengono riportati i seguenti due "fac-simile" dei bandi e delle domande di partecipazione:

**- il fac-simile di bando pubblico per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere;**

**- il fac-simile di bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.**

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **9. ESPERTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Emanato il decreto che istituisce il nuovo Albo**

Con il **decreto direttoriale del 31 agosto 2016** è stato costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il nuovo **Albo degli esperti in innovazione tecnologica**, riportato nell'allegato elenco, contenente i soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2015 per i quali l'apposita Commissione ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015.

Il nuovo Albo **sostituisce a tutti gli effetti**, a decorrere dalla data del presente provvedimento, **quello costituito con decreto direttoriale 20 febbraio 2008**.

Con specifici provvedimenti, tenuto conto delle nuove domande presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e del relativo esame delle stesse da parte della Commissione preposta alla verifica dei requisiti per l'ammissibilità e per la valutazione delle competenze tecnico scientifiche dei candidati, il Ministero provvede all'aggiornamento periodico dell'Albo.

Ricordiamo che l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica è stato istituito con il **decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006**, presso lo stesso Ministero, al fine di disporre di specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo precompetitivo per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito il Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT).

L'Albo è stato poi costituito con il **decreto del Direttore generale per il sostegno delle attività imprenditoriali 20 febbraio 2008**.

Con il **decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015** si è poi provveduto alla revisione dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica di cui al predetto decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 31 agosto 2016 e del suo allegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare tutta la normativa relativa all'Albo clicca qui.](#)

## **10. TRASPORTO DI RIFIUTI SENZA FORMULARIO - Non più sanzionabile penalmente - Chiarimenti dalla Corte di Cassazione**

Il trasporto di rifiuti pericolosi **senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, non è più sanzionato penalmente** né dal nuovo comma 4, dell'art. 258, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. 205 del 2010, né dall'art. 260-bis, come introdotto dall'art. 36 del medesimo D.Lgs. 205 del 2010.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205 del 2010, eliminando dal comma 4, dell'art. 258, il riferimento al trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti, **ha sottratto tali condotte alla sanzione penale**.

Lo afferma la **Corte di Cassazione, Sez. Feriale Penale, nella Sentenza n. 36275/2016 depositata il 1° settembre 2016**.

Il **comma 4 dell'art. 258**, del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. 205 del 2010, si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e prevede la sanzione penale per altre condotte, in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso durante il trasporto; mentre l'**art. 260-bis**, come introdotto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 205 del 2010, punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda SISTRI.

Il reato di illecito trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, era originariamente previsto dall'art. 52, comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevedeva l'applicabilità della pena di cui all'art. 483 Codice Penale. L'abrogazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, ad opera del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha prodotto, inizialmente, alcun effetto rilevante, in quanto l'art. 258, comma 4, aveva contenuto pressoché identico a quello della disposizione previgente.

Tale quadro normativo è rimasto immutato **fino al 25 dicembre 2010**, data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, il quale, con l'art. 35, comma 1, lett. c), ha disposto la sostituzione del comma 4, dell'art. 258, eliminando il riferimento al trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti, sottraendo così tali condotte alla sanzione penale.

Le modifiche apportate hanno, infatti, comportato un restringimento dell'ambito soggettivo di applicabilità della disposizione non riferita più a "*chiunque effettui il trasporto*", bensì alle sole "*imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)*" e l'assenza dello specifico richiamo all'art. 483 del Codice penale, per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza 36275/2016 clicca qui.](#)

## **11. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - Precisazioni dal Ministero dell'Interno sulle modalità di esibizione in caso di controllo**

Per dimostrare la regolare copertura assicurativa del veicolo, in sede di controllo, il conducente potrà esibire "anche un **certificato di assicurazione in formato digitale** o una **stampa non originale del formato digitale stesso**, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ... o senza che ... possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo".

La precisazione viene dal Ministero dell'interno con la **circolare n. 300/A/5931/16/106/15 del 1° settembre 2016**.

Il Ministero dell'Interno ricorda che l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l'art. 10, comma 5, del citato Regolamento del 2010, prevedendo che "nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, **la trasmissione del certificato di assicurazione avviene** su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, **su supporto durevole, anche tramite posta elettronica ...**".

Dunque, non è più necessario che il cliente riceva l'originale cartaceo a mano o via posta, basta che egli abbia prestato il consenso alla trasmissione per via telematica e tale documento stampato dal cliente ha completa validità e regolarità in caso di controllo delle forze dell'ordine.

A seguito di tale modifica - e conformemente ai principi e alle finalità del Codice dell'amministrazione digitale, volti alla diffusione e alla fruibilità dell'informazione in modalità digitale - secondo il Ministero dell'Interno, per dimostrare la regolare copertura assicurativa del veicolo in sede di controllo il conducente d'ora in poi potrà esibire anche solo una **stampa non originale del certificato assicurativo in formato digitale**, oppure semplicemente **fare visualizzare all'agente il certificato in corso di validità sul proprio tablet o smartphone**.

Ricordiamo che **dal 18 ottobre 2015**, per effetto dell'art. 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, è **cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione**, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione. E' pertanto sufficiente esibire, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine o vigili urbani, il regolare certificato di assicurazione rilasciato dalla compagnia assicurativa.

Lo stesso Ministero dell'Interno, con una nota del 15 Ottobre 2015, ha ricordato che detto certificato deve essere **portato a bordo del mezzo** per essere esibito in occasione di un controllo su strada, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 180 Codice della strada.

Successivamente, l'IVASS, con il citato provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha previsto la possibilità che la trasmissione del certificato di assicurazione potesse avvenire, previo consenso da parte del contraente, **anche tramite posta elettronica**. Da qui l'attuale interpretazione del Ministero

dell'Interno secondo cui, in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale **anche un certificato di assicurazione in formato digitale** o una **stampa non originale del formato digitale stesso**, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento IVASS n. 41/2015 clicca qui.](#)

## **12. Sospesi fino al 20 dicembre gli adempimenti tributari per 17 Comuni colpiti dal terremoto - Al via il Fondo di solidarietà delle Camere di Commercio**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, il **decreto 1° settembre 2016** con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito la "**Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**"-

Annunciata, con comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, la sospensione, nelle zone del Centro Italia interessate dal sisma del 24 agosto scorso, riguarda "*i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016*".

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

La sospensione riguarda sia le persone fisiche che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza o la sede operativa in uno dei Comuni colpiti dal terremoto sia le persone giuridiche che li avevano la sede legale o la sede operativa.

**Sono diciassette i Comuni elencati nel provvedimento:**

- tre nel **Lazio**: *Accumoli, Amatrice e Cittareale (RI)*;
- quattro in **Umbria**: *Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia e Preci (PG)*;
- cinque nelle **Marche**: *Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo e Montemonaco (AP)*; *Montefortino (FM)*;
- cinque in **Abruzzo**: *Montereale, Capitignano e Campotosto (AQ)*; *Valle Castellana e Rocca Santa Maria (TE)*.

Sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere individuati altri Comuni colpiti dagli eventi ai quali si applica la sospensione.

La ripresa dei versamenti è stata fissata per il 20 dicembre 2016.

Ricordiamo, infine, che l'**Unità di coordinamento delle Camere di commercio per il sostegno alle imprese colpite dal sisma**, alla quale partecipano i presidenti ed i segretari generali delle Camere delle 6 province interessate (**Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Perugia, Rieti e Teramo**), oltre al presidente di Unioncamere, al segretario generale ed **InfoCamere**, ha messo a punto una serie di azioni dirette ad agevolare un rapido riavvio delle attività economiche.

Esse prevedono in primo luogo la **sospensione del diritto annuale** per le imprese danneggiate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere sulle iniziative da parte delle Camere di Commercio clicca qui.](#)

## **13. SPID - In crescita le Amministrazioni aderenti e i servizi attivi**

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) comunica che sono cresciute a **3593** le amministrazioni attive e a **3963** i servizi online accessibili con **SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)**.

Per i cittadini anche un nuovo sistema di assistenza.

**A circa sei mesi dall'avvio prosegue, su più fronti, il percorso di progressiva diffusione di SPID.**

Tra le amministrazioni centrali, dopo INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, il nuovo sistema di login è stato adottato anche dall'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** (AgCom) e da **Automobil Club d'Italia** (ACI).

Cresce anche il numero dei servizi messi a disposizione dalle amministrazioni locali: da luglio, per circa 3.300 comuni, è accessibile il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

A **Lecce** con SPID è possibile presentare istanze per alcuni servizi scolastici o avviare pratiche edilizie mentre a **Firenze** si possono, ad esempio, richiedere certificati anagrafici.

Da giugno, SPID è stato adottato dalla **Sapienza - Università di Roma**, prima università italiana ad aver consentito l'accesso a Infostud con il nuovo sistema di login per 110.000 studenti.

Oltre all'ateneo Romano, anche l'**Università di Torino** permette a studenti e dipendenti l'accesso ai propri servizi online con SPID.

Sul sito dedicato, rinnovato per garantire maggiore facilità nella fruizione delle informazioni e supporto al cittadino, sono disponibili informazioni dettagliate sul funzionamento, sulle modalità di richiesta dell'identità e sulle amministrazioni e i servizi disponibili.

Per i cittadini che necessitano di assistenza è attivo, dalle 9:30 alle 16 dal lunedì a venerdì, il numero **06.82888.736**.

Oltre all'assistenza telefonica, i cittadini avranno la possibilità, direttamente dal sito dedicato, di inoltrare le proprie domande e ricevere risposta tramite e-mail.

Nella nuova versione del portale inoltre, nella pagina dedicata, sono contenute indicazioni specifiche e dettagliate per guidare le pubbliche amministrazione nell'implementazione di SPID.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione "Serve aiuto?" clicca qui.](#)

#### **14. CINQUE PER MILLE AI BENI CULTURALI - Pubblicato il decreto che fissa i criteri per il riparto della quota**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016**, recante "*Criteria di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici*".

Il presente decreto stabilisce le modalità di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, nonché le procedure per la corresponsione delle quote.

Quanto previsto dal presente decreto **si applica a decorrere dall'anno finanziario 2017** con riferimento al precedente periodo di imposta.

A decorrere dal medesimo anno finanziario il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012 è abrogato.

Il contribuente potrà destinare la propria quota del cinque per mille per finanziare le seguenti attività:

- a) il **Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo**;
- b) gli **istituti del medesimo Ministero dotati di speciale autonomia speciale ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 83/2014, convertito dalla L. n. 106/2014 e dell'art. 30 del D.P.C.M. n. 171/2014**;
- c) gli **enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti, che realizzino attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni**.

I soggetti che intendono beneficiare del riparto, dovranno presentare **istanza di iscrizione nell'apposito elenco** tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli indicati sopra.

L'istanza dovrà essere presentata **entro il 28 febbraio di ciascun anno** esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero.

Per finanziare queste attività con il proprio cinque per mille, il contribuente potrà apporre la sua firma nel riquadro del modello CUD, nel modello 730/1, nel modello Unico Persone Fisiche (ovvero nella scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille per i contribuenti esonerati dalla dichiarazione), indicando anche il codice fiscale dell'ente al quale intende destinare la quota.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **15. CASA? COSA POSSIBILE! - Al via la campagna informativa promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Consumi energetici troppo alti in casa? La banca non concede il mutuo? Qualche mobile da cambiare dopo una ristrutturazione?

Sono queste alcune delle situazioni in cui può trovarsi chiunque nel rapporto con la casa.

Gli strumenti pubblici a disposizione dei **cittadini proprietari di immobili**, o **che intendono acquistarne**, sono numerosi e poco conosciuti. Si tratta di **fondi di garanzia, agevolazioni fiscali** e strumenti giuridici innovativi come il **leasing immobiliare**.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha raccolto le informazioni su tutti questi strumenti in un pacchetto organico e ha avviato una campagna informativa dal titolo "**Casa? Cosa possibile!**", riassunta sui social network con l'hashtag **#CasaConviene**.

La casa rimane il bene più amato dagli italiani: sono l'81,5%, secondo i dati ISTAT, i nuclei familiari che hanno un'abitazione di proprietà.

Per questo la Guida redatta del Ministero mette a disposizione dei cittadini tutte le informazioni per "**Acquistare ed affittare**", "**Arredare**" e "**Ristrutturare e Qualificare**".

La diffusione delle informazioni - a partire da giovedì 8 settembre - è realizzata in collaborazione con 30 partner che hanno aderito all'iniziativa: organizzazioni di produttori, associazioni di consumatori e ordini professionali hanno aderito a questa campagna "dal basso".

Tra questi, segnaliamo il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), il quale ha collaborato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con ASSILEA (Associazione Italiana Leasing), anche nella redazione della Guida "**Il leasing immobiliare abitativo**".

La Direzione della Comunicazione Istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione dei partner i materiali realizzati internamente e in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri li ha pubblicati sul sito [casa.governo.it](http://casa.governo.it).

LINK:

[Per saperne di più e per accedere il testo del libretto "\*\*Casa? Cosa possibile!\*\*" e altra documentazione" clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito \[casa.governo\]\(http://casa.governo.it\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del CNN e scaricare la Guida "\*\*Il leasing immobiliare abitativo\*\*" clicca qui.](#)

## **16. Al via il "REGISTRO TRASPARENZA" per interagire con il Ministero dello Sviluppo Economico - L'attività del Ministero sempre più vicina ai cittadini**

Dal 6 settembre 2016 è online il "**Registro Trasparenza**", lo strumento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico intende rispondere all'esigenza sempre più sentita da parte dei cittadini di seguire da vicino l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il "**Registro Trasparenza**", che si ispira al modello utilizzato dalle Istituzioni Europee e che il Ministero dello Sviluppo economico adotta per primo in Italia, è stato istituito per rispondere a domande sempre più ricorrenti. Ad esempio: *Quali interessi vengono perseguiti? Da parte di chi? Con quali dotazioni di bilancio?*

Attraverso un processo decisionale più aperto e trasparente diventa più facile garantire una rappresentanza equilibrata ed evitare pressioni indebite o un accesso illegittimo o privilegiato alle informazioni o ai responsabili delle decisioni.

La trasparenza è inoltre un elemento fondamentale per incoraggiare i cittadini a partecipare più attivamente all'attività pubblica.

A partire da 6 settembre, pertanto, per i soggetti portatori di interessi come i consulenti, gli studi legali, le imprese e le associazioni di categoria, le organizzazioni non governative e altri è prevista la registrazione sul sito internet "**Registro Trasparenza**" al fine di interagire con il Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al "Registro Trasparenza" clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 1° AL 10 SETTEMBRE 2016)**

**1) Legge 12 agosto 2016, n. 170:** Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**2) Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171:** Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 1° settembre 2016:** Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 4 agosto 2016:** Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016:** Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Decreto 28 luglio 2016:** Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174:** Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016 – Suppl. Ord. n. 41).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175:** Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'Interno - Decreto 1\* settembre 2016:** Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati. (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero dell'Interno - Decreto 6 settembre 2016:** Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2016 a favore delle città metropolitane e delle provincie delle regioni a statuto ordinario. (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 2 settembre 2016:** Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016).

**N.B.** Il decreto dispone - a partire **dal 3 settembre 2016** - la **chiusura dello sportello per la presentazione delle domande Beni strumentali - Nuova Sabatini**. Le domande delle imprese presentate a partire dalla predetta data di chiusura dello sportello sono considerate irricevibili.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

*Non so come la pensi tu, ma **Albert Einstein** sosteneva che*

**Una persona  
che non abbia mai  
commesso un errore  
non ha mai  
cercato di fare qualcosa di nuovo!**